

ESAME C.I.



34031-19

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Luigi Giovanni LOMBARDO - Presidente
Ubaldo BELLINI - Consigliere rel.
Antonio SCARPA - Consigliere
Rossana GIANNACCARI - Consigliere
Chiara BESSO MARCHEIS - Consigliere

SANZIONI
AMMINISTRATIVE

RG. 23599/2016
Cron. 34031
Rep.

ha pronunciato la seguente

CC. 08/11/2019

ORDINANZA

sul ricorso 23599-2016 proposto dalla:

PROVINCIA di LA SPEZIA, in persona del Presidente *pro tempore*
legale rappresentante dott. Massimi Federici, rappresentata e
difesa dagli Avvocati VERONICA ALLEGRI e GIOVANNI
CORBYONS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in
ROMA, VIA CICERONE 44

- *ricorrente* -

B

contro

POGGI GIANCARLO, personalmente, e DELL'INNOCENTI LAURA,
nella qualità di rappresentante della S.I.R.M.I. - Società Italiana
Riutilizzo Materiali Inerti s.r.l., rappresentati e difesi dagli
Avvocati LUCA LATTANZI e GIANLUCA BARNESCHI, ed
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA,
VIA PANAMA 77

- *controricorrenti* -

02
2370/10



avverso la sentenza n. 662/2016 della CORTE di APPELLO di GENOVA, pubblicata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8/11/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

GIANCARLO POGGI, LAURA DELL'INNOCENTI quale rappresentante della S.I.R.M.I.-SOCIETA' ITALIANA RIUTILIZZO MATERIALI INERTI s.r.l. proponevano opposizione all'ordinanza ingiunzione (protocollo n. 0056903 del 9/12/2014) emessa dalla PROVINCIA di LA SPEZIA (sulla base del verbale di accertamento n. 14/2013 del giorno 9/12/2013) "per trasporto di rifiuti non pericolosi in assenza del prescritto formulario", in violazione dell'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006, sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto. Gli opposenti sostenevano l'inapplicabilità delle predette norme in quanto attinenti esclusivamente all'attività di trasporto di rifiuti, nella fattispecie posta in essere da un diverso soggetto; contestavano che il materiale trasportato fosse qualificabile come rifiuto essendo stato trattato, sulla base dell'autorizzazione rilasciata in data 15.10.2012 a SIRMI dalla Provincia, in conformità a quanto previsto dal D.M. del 5.2.1998; eccepivano l'incompetenza della Provincia all'irrogazione della sanzione, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 689/1981, sul presupposto della sussistenza di una connessione oggettiva dell'illecito contestato con i reati oggetto dei procedimenti penali promossi, per gli stessi fatti, dalla Procura della Repubblica di La Spezia e da quella di Firenze; in via subordinata, sostenevano l'applicabilità della diminuzione di cui all'art. 258, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 o, in alternativa, del minimo edittale della sanzione.

B



Si costituiva in giudizio la Provincia contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza del 29.4.2015 il Tribunale di La Spezia respingeva l'opposizione.

Contro la sentenza proponevano appello i soccombenti.

Si costituiva l'appellata la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto dell'art. 342 c.p.c.; nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione.

Con sentenza n. 662/2016, depositata in data 30.6.2016, la Corte d'Appello di Genova accoglieva l'appello e annullava l'ordinanza ingiunzione, condannando l'appellata al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la Provincia di La Spezia sulla base di un motivo; resistono Giancarlo Poggi e Laura Dell'Innocenti, la seconda nella sua qualità, con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Pregiudizialmente [a fronte della eccepita nullità della notifica del ricorso in cassazione, a prescindere dall'accertamento della sussistenza e delle ragioni che ne siano state causa], va rilevato che il vizio della notifica è stato sanato, con efficacia *ex tunc*, dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso, da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia, poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deve ritenersi tempestiva la notifica del controricorso (ancorché intervenuta oltre il termine di cui all'art. 370 cod. proc. civ.), non avendo tale termine iniziato il suo decorso in

13



ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo (Cass. n. 4977 del 2015; Cass. n. 7033 del 1997).

2. – Con l'unico motivo, i ricorrenti deducono la «Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dei principi sul concorso di persone nell'illecito amministrativo, violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della L. n. 689/1981, nonché vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo nella fattispecie di cui all'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006, in capo a Giancarlo Poggi e alla SIRMI s.r.l.. Insufficiente e contraddittoria motivazione sul concorso colposo del produttore del rifiuto nell'illecito; violazione e falsa applicazione degli art. 193 e 258 D.Lgs. n. 152/2006 e sussistenza del nesso causale, di cui alla fattispecie dell'art. 193 tra la condotta del Poggi e della SIRMI e la commissione dell'illecito».

La parte ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto l'ordinanza viziata per difetto di motivazione non avendo considerato l'art. 5 della L. n. 689/1981 quale presupposto normativo per comminare la sanzione. Ed abbia errato nel non ritenere la condotta omissiva del Poggi e della SIRMI quale condotta tipica dell'illecito commesso in violazione dell'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, il cui disposto disciplina la responsabilità per eventuali condotte illecite inerenti il trasporto dei rifiuti da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto che del trasportatore, i quali sono tenuti a compilare e sottoscrivere il formulario.

2.1. – Il motivo è fondato, riguardo entrambi i profili.

2.2. – La Corte di merito ha affermato che la violazione contestata puniva il trasporto dei rifiuti non pericolosi senza

B



formulario, condotta non attribuibile alla SIRMI, essendo pacifico che il trasporto fosse stato eseguito da altro soggetto, per cui sarebbe stata ipotizzabile solo una responsabilità concorrente dell'ingiunta. Tuttavia, secondo la Corte, quando il fatto tipico integrante l'illecito sia stato posto in essere da altro soggetto, l'addebito specifico del concorso nel fatto altrui costituisce un elemento indispensabile della contestazione, così come la specifica condotta che ne costituisce il fondamento. Nella fattispecie, sia nel verbale di accertamento che nell'ordinanza ingiunzione mancava qualsiasi riferimento alla responsabilità per concorso della SIRMI e alla condotta omissiva o commissiva che tale responsabilità avrebbe dovuto integrare; per cui agli ingiunti era contestata la diretta violazione della norma e quindi condotta pacificamente dagli stessi non posta in essere.

2.3. - La Corte d'appello ha ritenuto la condotta contestata ai controricorrenti quale apporto esterno alla consumazione dell'illecito non rientrante nella condotta tipica della fattispecie, ma nella più generica ed atipica violazione colposa degli obblighi di sorveglianza in capo al soggetto, nascenti dalla sua posizione qualificata di garanzia.

Ciò, tuttavia, in contrasto con il principio affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge n. 689/81, che contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore o ai coautori dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, pure se esclusivamente sul piano psichico (così, Cass. n. 13134 del 2015, che, peraltro, chiarisce che l'art. 5 cit. stabilisce un principio di



carattere generale che può essere derogato solo in presenza di una specifica disposizione legislativa, che non può ravvisarsi nel successivo art. 6 che prevede non il concorso di persone, ma la solidarietà con l'autore dell'illecito del soggetto *extraneus*, ossia di quel soggetto che non ha concorso nella violazione).

2.4. – Sicché, erroneamente, la Corte distrettuale non ha ritenuto la condotta omissiva dei due controricorrenti quale condotta tipica dell'illecito amministrativo commesso in violazione dell'art. 193 del D.lgs. n. 152/2006 e sanzionato dall'art. 258 del medesimo decreto.

Laddove, viceversa, va sottolineato che il sistema normativo predisposto dall'art. 193 realizza un meccanismo di assunzione delle responsabilità per le eventuali condotte illecite inerenti il trasporto di rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti, proprio attraverso la formazione delle quattro copie dei formulari di trasporto ed i relativi obblighi di sottoscrizione degli stessi da parte sia del produttore/detentore che raccoglie il rifiuto, sia del trasportatore. Di conseguenza, il produttore dei rifiuti si qualifica come soggetto obbligato dalla norma a formare e sottoscrivere il formulario insieme al trasportatore, e non come soggetto esterno alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e garanzia.

2.5. – Dunque, relativamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, il fondamento della punibilità del concorso di persone nell'illecito amministrativo risiede già *in re ipsa* nell'art. 193 del d.lgs. 152/2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo (senza che operi la diversa fattispecie di cui al citato art. 5 della legge n. 689/81), in forza del quale i soggetti coinvolti (nella specie il produttore ed il trasportatore) sono ugualmente

B

obbligati a compilare ed a sottoscrivere il formulario (assumendosene onere e responsabilità diretti), e, in caso di omissione dell'obbligo assunto, entrambi (quali trasgressori principali) soggiacciono ciascuno alla violazione amministrativa accertata ed alla sanzione per questa disposta.


3. - Alla stregua delle considerazioni esposte, il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Genova, altra sezione, che si uniformerà ai principi enunciati e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Genova, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, l'8 novembre 2019.

Il Presidente
Dr. Luigi Giovanni Lombardo



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 19 DIC. 2019

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI